

Statuto dell'Associazione di volontariato "Progetto Davide"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

- 1) E' costituita in Piossasco, ai sensi della legge 266/91, l'Associazione di volontariato di impegno civile, denominata "Progetto Davide", senza fini di lucro, con sede a Piossasco, in via Monte Grappa 21. Il Direttivo con propria delibera può decidere la variazione della sede legale, senza che sia necessaria una modifica statutaria approvata dall'Assemblea dei soci.

La durata dell'Associazione è illimitata.

L'Associazione adotta il marchio riportato in testata e ne ha la proprietà esclusiva.

Art. 2 - Scopi e finalità

- 1) L'Associazione, democratica, apartitica e aconfessionale, ispirandosi ai principi della solidarietà umana, si prefigge come scopo di attuare iniziative di interesse culturale e sociale, tendenti a favorire l'educazione e la formazione umana dei giovani, il rispetto dei diritti umani basilari dei cittadini, il rispetto e la cura dell'ambiente, in una prospettiva di conoscenza e di apprezzamento tra i popoli, con un rapporto di collaborazione con i Paesi in via di sviluppo.
- 2) In particolare per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:
 - promuovere iniziative di solidarietà, attività culturali e programmi di sensibilizzazione sulle tematiche dell'intercultura, della non violenza, del consumo responsabile, della cooperazione internazionale e dell'amicizia tra i popoli;
 - organizzare stage di studio e scambi culturali;
 - promuovere e realizzare attività educative non formali per bambini, adolescenti ed adulti;
 - promuovere e sensibilizzare alle cosiddette "adozioni a distanza" per provvedere in modo continuativo ai bambini più bisognosi ed educare alla conoscenza di realtà diverse e all'interculturalità.
- 3) Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri soci.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari.
Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea.
E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.
E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 3 Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
 - a. quote associative;
 - b. contributi degli aderenti;
 - c. contributi privati;
 - d. contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - e. donazioni e lasciti testamentari;
 - f. rimborsi derivanti da convenzioni;
 - g. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 2) L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di marzo.

Art. 4 - Soci

- 1) Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire gratuitamente, personalmente e spontaneamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.
- 2) E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione salvo quanto previsto da norme vigenti.

Art. 4 bis – Sostenitori

1) Si considerano sostenitori le persone o gli Enti che contribuiscono finanziariamente alla realizzazione degli scopi dell'Associazione perché ne condividono l'ideale istituzionale e partecipano al sostegno dell'Associazione. Possono presenziare alle Assemblee con parere consultivo non vincolante.

Art. 5 - Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

- 1) L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.
- 2) Il Comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci (dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria).
- 3) La qualità di socio si perde:
 - a. per recesso;
 - b. per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito;
 - c. per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - d. per persistenti violazioni degli obblighi statuari.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

- 4) Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate ad eccezione di quanto previsto dalle norme vigenti.

Art. 6 - Doveri e diritti degli associati

- 1) I soci sono obbligati:
 - a. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
 - b. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
 - c. a versare la quota associativa di cui al precedente articolo.
- 2) I soci hanno diritto:
 - a. a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
 - b. a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
 - c. ad accedere alle cariche associative.

Art. 7 - Organi dell'Associazione

- 1) Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei soci;
 - b. il Comitato direttivo;
 - c. il Presidente.

Art. 8 - L'Assemblea

- 1) L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.
- 2) L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:
 - a. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio;
 - b. nomina il Presidente e gli altri componenti del Comitato direttivo;
 - c. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
 - d. stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
 - e. delibera la esclusione dei soci dell'Associazione.

- 3) L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta all'anno entro il mese di marzo per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.
- 4) L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
- 5) L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano del Comitato direttivo.
Le convocazioni devono essere effettuate mediante affissione nella bacheca dell'Associazione e nella Biblioteca comunale di Piovasasco. In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.
- 6) L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, che avrà luogo nello stesso giorno fissato per la prima, ma in orario diverso, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.
- 7) Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che deve essere adottato con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 9 - Il Comitato direttivo

- 1) Il Comitato direttivo è formato dal Presidente, nominato dall'Assemblea e da un numero di altri membri non inferiore a 4 e non superiore a 6, nominati dall'Assemblea dei soci.
Il Primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.
I membri del Comitato direttivo rimangono in carica 3 anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.
- 2) Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei componenti del comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.
- 3) Il Comitato nomina al suo interno un Vicepresidente, un Segretario e un Tesoriere.
- 4) Al Comitato direttivo spetta il compito di:
 - a. curare l'esecuzione della deliberazione dell'Assemblea;
 - b. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo relativo ad ogni esercizio;
 - c. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
 - d. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.
- 5) Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vicepresidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.
- 6) Il Comitato direttivo è convocato di regola ogni mese e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il vicepresidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. La convocazione viene effettuata mediante affissione in bacheca dell'Associazione.
- 7) I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 10 - Il Presidente

- 1) Il Presidente, nominato al proprio interno dall'Assemblea dei Soci, ha il compito di presiedere la stessa e il Comitato direttivo.

- 2) Il primo Presidente è nominato con l'atto costitutivo.
Il Presidente rimane in carica 3 anni ed è rieleggibile per il secondo triennio.
- 3) Al presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, nominato dal Comitato direttivo.
- 4) Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.
- 5) Al Presidente spettano con firma singola tutti i poteri di ordinaria amministrazione. Per l'amministrazione straordinaria in esecuzione a delibere dell'Assemblea, occorrerà la firma congiunta con il tesoriere. Negli stessi ambiti dell'amministrazione ordinaria e straordinaria, nei confronti dei terzi potrà nominare procuratori.

Art. 11 – Il tesoriere

- 1) Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'intero anno finanziario. Dovrà quindi provvedere a tutti gli adempimenti contabili, bancari, finanziari, amministrativi necessari alla chiusura dell'anno in corso e alla stesura del bilancio preventivo e consuntivo entro il mese di febbraio.
Al tesoriere viene delegato il potere di operare con firma singola per tutti i rapporti bancari in rappresentanza dell'Associazione solo per l'ordinaria amministrazione.

Art. 12 - Gratuità delle cariche associative

- 1) Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art.2

Art. 13 - Norma finale

- 1) In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 14 - Rinvio

- 1) Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.